



ORDINANZA N° 5 DEL 04/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI

PREMESSO:

- che il Comune di Castelpizzuto in data 30-05-2021 n.1320 di prot. ha trasmesso la pec per segnalare una lunga crepa sulla sede stradale della provinciale n. 21 Isernia Castelpizzuto in corrispondenza dello stabilimento di imbottigliamento acque soc. Santa Croce, protocollata al. 5759 del 01-06-2021;
- che in data 02-06-2021 alle ore 18 circa è pervenuta la richiesta telefonica di sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco di Isernia che intervenuti sul posto, con il Sindaco, hanno constatato il grave pericolo determinato dal dissesto idrogeologico;
- in data 03-06-2021 al n. 5832 è stata protocollata la relazione di servizio da parte dei Vigili del Fuoco di Isernia che testualmente *"da un esame approfondito dei luoghi si è potuto constatare che le lesioni sulla carreggiata della S.P. si sono originate in corrispondenza dello scavo di abancamento che la Società Castellina S.p.A. sta effettuando nel proprio stabilimento per l'ampliamento del capannone"*
- che il Sindaco del Comune di Castelpizzuto con la pec datata 03-06-2021 n.5833 di prot. ha evidenziato che il dissesto franoso è in evidente movimento, ed è fortemente preoccupata per l'eventuale interruzione del transito, considerato che la strada è l'unica arteria di collegamento del centro abitato e che quindi rischia l'isolamento;

VISTO:

la nota n. 5859 del 04-06-2021 del Responsabile del Nucleo "Voluturno" che in data 2 giugno ha effettuato il sopralluogo unitamente al Sindaco ed i Vigili del Fuoco, in cui evidenza che le lesioni del muro di controriva e di sostegno, nonché le crepe al piano viabile e sui terreni di monte, si sono manifestate in coincidenza dello scavo del piede della scarpata per i lavori di ampliamento dello stabilimento della Castellina;

CONSIDERATO

a seguito di ulteriori sopralluoghi rilievi e riscontri fotografici del 3 giugno che il versante è in continuo e lento movimento e che per la tutela della pubblica e privata incolumità è stata apriori installata la segnaletica di senso unico alternato e limitazione di velocità per segnalare il pericolo di attraversamento del tratto instabile;

RISCONTRATO

che nella mattinata del 4 giugno il Sorvegliante ed il Responsabile del Nucleo "Voluturno", su cui ricade la S.P. 21, nel monitorare il dissesto hanno riscontrano un evidente peggioramento dello stato in rapporto ai giorni precedenti e, d'intesa con il Sindaco, considerata la pericolosità, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità viene interdetto il transito a tutte le categorie di autoveicoli;

RISCONTRATO

che la soc. Castellina - Santa Croce ha cautelativamente interrotto i lavori e che la stessa società, a seguito della riunione del pomeriggio del 3 giugno, ha dichiarato di intraprendere con estrema urgenza gli interventi di riparazione per mitigare i danni di frana sia a salvaguardia della strada che per lo stabilimento sottostante;

VISTO

Il D.Lgs n°285 del 30/04/1992 - Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 12.12.1992 e s.m.i.;

VISTO

l'art.5 comma 3, l'art.6 comma 4 del citato D. Lgs. e l'art.30 del Regolamento di esecuzione, che fissano disposizioni per l'emissione di Ordinanze e del relativo segnalamento;

RICHIAMATO

l'art.107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n°267/2000;

ORDINA

la chiusura al transito, con effetto immediato, a tutte le categorie di autoveicoli e motoveicoli della Strada Provinciale n. 21 "Isernia-Castelpizzuto" in corrispondenza dello stabilimento di imbottigliamento delle acque Castellina – Santa Croce in agro del Comune di Castelpizzuto.

Il Sindaco provvederà a fare evaquare le auto ed i mezzi dal centro abitato, occupando gli spazi di pertinenza adibiti a parcheggio, antistanti l'ingresso dello stabilimento.

dell'esecuzione e verifica della presente Ordinanza è incaricato il Responsabile della Segnaletica Istr. Tec. Angelo PIZZI ed il sorvegliante del Nucleo geom. Iannarelli Domenico.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DEMANDA

Ai predetti organi di vigilanza l'espletamento dei servizi di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. e del relativo regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 che attraverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale Molise, oppure in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente provvedimento

**Il Responsabile del Settore Viabilità e Trasporti
(Istr. Dir. Tec. Geom. Lorenzo DI IACOVO)**